



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **CATANIA**

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>COSTA</b>	<b>SALVATORE</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SPAMPINATO</b>	<b>BIAGIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PUGLISI</b>	<b>ADRIANA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 3073/2018  
depositato il 30/05/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320170027997435 TAS.AUTOMOBILI 201  
contro:  
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ESPOSITO ORAZIO STEFANO  
VIA CARMELO PATANE' ROMEO N.28 95126 CATANIA CT

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 3073/2018

UDIENZA DEL

07/07/2020 ore 10:00

N°

4462/8/2020

PRONUNCIATA IL:

07/07/2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 8 SET. 2020


Il Segretario

Il Segretario di sezione  
Bonaccorso Massimo

10/10/10

10/10/10

10/10/10



**R.G.R. N° 3073/2018**

*IN FATTO ED IN DIRITTO*

Con atto depositato telematicamente il 30/05/2018, ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Stefano Esposito, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320170027997435, emessa da Riscossione Sicilia s. p. a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, concernente tassa automobilistica anno 2013, per un importo complessivo pari a € 457,25, asserendo che gli era stata notificata in data 02.01.2018 e che fosse illegittima per essere stata notificata a mezzo corriere privato, per essere intervenuta la prescrizione del credito tributario e per violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c), d. P. R. n. 602/73; ne chiedeva pertanto l'annullamento. Si costituiva Riscossioni Sicilia s. p. a. competente per la Provincia di Catania, rappresentata e difesa dal Sig. Giuseppe Grasso, che eccepiva che Nexive S.p.A. - incaricato del servizio di notifica degli atti esattoriali presso Riscossione Sicilia S.p.A. - risultava in possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico; eccepiva altresì che la cartella era stata notificata in data 27/12/2017 e che la procedura di riscossione fosse regolare; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. In data 18/06/2020 il ricorrente depositava telematicamente memoria illustrativa.

All'udienza del 07/07/2020 la causa viene definita in camera di consiglio.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, risulta destituita di fondamento la censura mossa dal ricorrente in ordine alla supposta inesistenza/illegittimità della notificazione della cartella di pagamento, atteso che la notificazione *de qua* non riguarda né un atto giudiziario, né violazioni del codice della strada (art. 1, comma 4, d. lgs. n. 58/2011, che ha modificato l'art. 4 d. lgs. n. 261/1999) (Cass. civ., S. U., 26/03/2019, n. 8416). In ogni caso, essendo avvenuta in data 27/12/2017, la notificazione dell'atto impugnato è posteriore all'introduzione del regime di piena liberalizzazione dei servizi postali, decorrente dal 10/09/2017 (art. 1, comma 57, lett. b), l. n. 124/2017, che da quella data ha abrogato l'art. 4 d. lgs. n. 261/1999), e, come dedotto da Riscossioni Sicilia s. p. a. per la Provincia di Catania, il corriere privato di cui la società stessa si è avvalsa era, al momento della notificazione, già munita di regolare licenza individuale (note, versate in giudizio, del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/02/2016, prot. n. 14411, indirizzata a Nexive s. p. a., e del 25/02/2016, prot. n. 14416, indirizzata a Nexive Notifiche s. r. l.) e, pertanto, pienamente legittimata a procedere alla notificazione stessa (art. 1, comma 57, lett. c), l. n. 124/2017, che ha aggiunto un secondo periodo all'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 261/1999) (Cass. civ., S. U., 10/01/2020, n. 299).

Appurata la regolarità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, il ricorso proposto avverso di essa è inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, il quale dispone che «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita,



nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale».

Nella specie, il ricorso risulta notificato a mezzo PEC in data 30/01/2018 e depositato in data 30/05/2018 e, quindi, ben oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla sua notificazione. Né può venire in soccorso del ricorrente il termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 17bis, comma 3, d. lgs. n. 546/1992 (dallo stesso invocato nella memoria illustrativa), atteso che agli atti non risulta presentato, ai sensi del citato articolo, alcun reclamo; né, d'altro canto, può ritenersi che, dopo la novella di cui all'art. 9, comma 1, lett. l) d. lgs. n. 156/2015, «il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo» anche in assenza di una espressa volontà manifestata in tal senso dal ricorrente, che una tale interpretazione determinerebbe un'abrogazione tacita dell'art. 22, comma 1, d. lgs. n. 546/1992 pur in assenza di una univoca volontà in tal senso del legislatore, che anzi ha aggiunto il nuovo istituto del reclamo lasciando inalterato l'ordinario regime ex art. 22, comma 1, cit.. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 1, d. lgs. n. 546/1992. Data la novità della questione, le spese possono essere compensate.


P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sez. 8<sup>^</sup>, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Catania, 07/07/2020

Il Relatore

(dott. Biagio Spampinato)



Il Presidente

(dott. Salvatore Costa)

